

Riservatezza e Tutele
ALLEGATO N. 1

PROCEDURA WHISTLEBLOWING
ALLEGATO 1

REV00 __/24

1. FORME DI TUTELA DELLA PERSONA SEGNALANTE, DELLA PERSONA COINVOLTA O MENZIONATA**1.1. Obblighi di riservatezza sull'identità della persona segnalante**

Nel rispetto dell'obbligo di riservatezza che la Società garantisce per l'intera durata dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione interna, l'identità della persona segnalante e/o qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rilevate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.

I dati della persona coinvolta e delle altre persone comunque menzionate nella segnalazione o delle indagini interne sono trattati in conformità al GDPR.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione interna, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione interna e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa della persona coinvolta, la segnalazione interna sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nell'ipotesi di rivelazione dell'identità della persona segnalante sopra richiamata, nonché nell'ambito delle procedure di segnalazione trasmesse mediante i Canali di segnalazione e/o mediante il canale di segnalazione esterno, quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e/o altre informazioni siano indispensabili anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La Società garantisce adeguata protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante censurando ogni condotta che violi le misure previste a tutela della persona segnalante mediante l'applicazione di quanto previsto in proposito dal sistema sanzionatorio e disciplinare adottato dalla Società. In aggiunta a quanto sopra, la Società assicura che anche l'identità delle persone comunque menzionate nella segnalazione sia garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti.

1.2. Divieto di discriminazione nei confronti della persona segnalante

Nei confronti della persona segnalante (e dei soggetti a questa equiparati ai sensi delle precedenti disposizioni) è vietata ogni forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli.

Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a. al momento della segnalazione interna o esterna o della divulgazione pubblica la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito oggettivo della Procedura *Whistleblowing*;
- b. sia stata effettuata una segnalazione esterna solo laddove consentito dalla legge;
- c. la segnalazione sia stata oggetto di divulgazione pubblica a condizione che la persona segnalante:
 - i. abbia previamente effettuato una segnalazione interna mediante i Canali di segnalazione predisposti da BARNINI e/o mediante il canale di segnalazione esterno di cui alla presente Procedura *Whistleblowing* e la persona segnalante non abbia ricevuto alcun riscontro;

PROCEDURA WHISTLEBLOWING
ALLEGATO 1

REV00 __/24

- ii. abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e/o palese per il pubblico interesse;
- iii. abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna o esterna possa comportare il rischio di ritorsioni e/o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti della persona segnalante può essere denunciata all'ANAC, per i provvedimenti di propria competenza.

1.3. Riserve e fatti rilevanti sul piano disciplinare

Le misure di protezione non sono, invece, garantite alla persona segnalante, a cui viene irrogata una sanzione disciplinare, quando è stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati connessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile) ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Per chiarezza, oltre a quanto indicato nel paragrafo che precede, costituiscono illeciti disciplinari anche le violazioni: (1) della Procedura *Whistleblowing* nonché la (2) la commissione di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti della persona segnalante contrari alla legge, (3) l'aver ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione in modo contrario alla legge, (4) la violazione degli obblighi di riservatezza, (5) la mancata verifica e analisi delle segnalazioni.

1.4. Tutela della persona coinvolta

La persona coinvolta dovrà essere informata, non appena possibile, delle contestazioni che le sono mosse, che siano o meno fondate sulla segnalazione interna, nel rispetto dei principi di tutela del contraddittorio e difesa applicabili in via generale ai procedimenti disciplinari e/o sanzionatori. La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Le informazioni riguardanti il procedimento avviato nei confronti della persona coinvolta (o di altre persone menzionate nella segnalazione) possono essere ritardate o escluse qualora esista un rischio sostanziale che tale comunicazione comprometta la capacità della Società di indagare efficacemente sulla persona coinvolta e/o di raccogliere le prove necessarie, fino a quando tali rischi cesseranno di esistere, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.